

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	113

SEDE REFERENTE

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti, articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegati i Bollettini delle Giunte e Commissioni dell'11 e del 12 maggio 2010*). Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri di competenza.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, fa presente che, nell'ottica della formulazione di un testo ampiamente condiviso, è emersa la possibilità che talune proposte emendative siano riformulate. Si riserva quindi di esprimere il parere una volta che le predette riformulazioni siano state formalizzate.

Manlio CONTENUTO (PdL) osserva che il proprio subemendamento 0.1.500.22 potrebbe essere riformulato in modo tale da rendere temporanea la misura della detenzione domiciliare per condanne a pene detentive brevi, ancorando tuttavia il periodo di vigenza della stessa ad elementi oggettivi e comunque ad una data certa.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condividendo l'osservazione dell'onorevole Contento, lo invita a riformulare il subemendamento 0.1.500.22. Esprime quindi sul subemendamento parere favorevole, ove riformulato.

Manlio CONTENUTO (PdL), riformula il proprio subemendamento 0.1.500.22 nel senso che all'articolo 1, comma 1, siano premesse le seguenti parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013» (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i deputati Ferranti, Lussana, Ria, Rossomando, Cavallaro e Touadi hanno apposto la propria firma sul subemendamento Contento 0.1.500.22 (*nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'articolo aggiuntivo Schirru 2.060, del quale è cofirmataria, possa essere riformulato in modo tale da includere l'intera struttura del Ministero della giustizia tra le amministrazioni esonerate dall'obbligo di apportare un ulteriore taglio del 10 per cento agli uffici dirigenziali di livello non generale ed alla spesa complessiva per il personale non dirigenziale e dal successivo conseguente divieto di assunzioni per il caso di inottemperanza, per come previsti dall'articolo 2, commi 8-*bis* e 8-*quater* del decreto-legge n. 194 del 2009. Sottolinea come in caso di un mancato intervento emendativo nel senso prospettato sia il personale civile dipendente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,

dal Dipartimento per la giustizia minorile e dall'Ufficio centrale degli archivi notarili, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, dovrebbero subire un ulteriore taglio in misura corrispondente al 10 per cento della spesa complessiva per i primi e della dotazione organica per questi ultimi, rispetto a quello già operato in ottemperanza dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condividendo l'osservazione dell'onorevole Ferranti, la invita a riformulare l'articolo aggiuntivo 2.060. Esprime sul subemendamento parere favorevole, ove riformulato.

Donatella FERRANTI (PD) riformula l'articolo aggiuntivo 2.060 Schirru, nel senso da lei precedentemente prospettato (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i deputati Samperi, Capano, D'ippolito Vitale, Rossomando, Cavallaro, Touadi, Sisto, Ria, Di Pietro, Monai e Costa, hanno apposto la propria firma sull'articolo aggiuntivo Schirru 2.060 come riformulato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere favorevole anche sul subemendamento Brigandì 0.1.500.25, a condizione che sia riformulato con la precisazione che l'idoneità ed effettività del domicilio devono essere valutate anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato, come d'altra parte previsto dal subemendamento Ferranti 0.1.500.19, rispetto al quale esprime un invito al ritiro. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ferranti 2.030, a condizione che venga soppresso il comma 2, e sull'articolo aggiuntivo Brigandì 2.040. Invita quindi al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, esprime parere conforme a quello del Governo.

Carolina LUSSANA (LNP) accoglie l'invito del Governo a riformulare il sube-

mendamento Brigandì 0.1.500.25 (vedi allegato 1).

Donatella FERRANTI (PD) riformula l'articolo aggiuntivo Ferranti 2.030 come indicato dal rappresentante del Governo (vedi allegato 1).

Rita BERNARDINI (PD) esprime forti perplessità sui pareri espressi e sulle riformulazioni, che sono il frutto di un accordo che, evidentemente, non tiene conto della realtà delle carceri italiane e della necessità di intervenire immediatamente per fare fronte ad una drammatica emergenza.

Sottolinea di avere partecipato, questa mattina, alla festa della Polizia penitenziaria. Nel corso di questo evento è intervenuto il Presidente della Repubblica, il quale, in un messaggio molto significativo, ha sottolineato come con sensibilità, dedizione e competenza, la Polizia Penitenziaria contribuisca in modo determinante al perseguimento delle finalità della pena delineate in Costituzione e a fronteggiare, in stretta collaborazione con tutti gli altri operatori del settore, le situazioni di disagio, sofferenza e grave rischio che la realtà del carcere comporta, anche quando, come oggi accade, le carenze di organico e il continuo aumento della popolazione detenuta rendono più complesso l'esercizio dei compiti istituzionali, pur restando ineludibile l'attuazione di interventi normativi e organizzativi per il superamento delle molte criticità ormai manifeste. Il Presidente Napolitano ha inoltre rilevato come il Parlamento e il Governo stiano affrontando queste esigenze di multiforme intervento, auspicando che il loro impegno conduca al più presto a risultati concreti che soddisfino le attuali esigenze del sistema di gestione della pena e rendano meno oneroso il quotidiano svolgimento delle attività demandate alla Polizia Penitenziaria.

Rileva, anche in considerazione delle parole del Capo dello Stato, come il Parlamento e, segnatamente, questa Commissione, evidentemente non comprenda la gravità ed il carattere emergenziale della

situazione delle carceri, che si trovano in una situazione di illegalità e di contrarietà alla Costituzione. Sottolinea come ad una situazione di emergenza bisognerebbe rispondere con interventi efficaci, mentre il testo che si sta delineando appare un vero e proprio « buco nell'acqua » che non risponde nemmeno alle originarie intenzioni – invero molto serie – del Governo. Con le modifiche che si intendono apportare al provvedimento non si affronta la situazione di illegalità delle carceri e la profonda disperazione delle persone che in esse vivono. Ritiene pertanto che tale comportamento sia il frutto di una totale mancanza di responsabilità dalla politica, evidenziando come ciò costringa le Procure della Repubblica ad emanare, assumersi responsabilità non proprie, circolari che cercano di tamponare il flusso in ingresso nelle carceri.

In conclusione, valutate le modifiche che nel complesso si vogliono apportare al provvedimento, rendendolo sostanzialmente inefficace, ritiene che ai membri di questa Commissione non interessi molto la situazione vergognosa e di illegalità in cui si trovano le carceri.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere l'intervento dell'onorevole Bernardini, sottolineando come le modifiche che si intendono apportare al testo sono volte a migliorarlo, considerando le esigenze di rieducazione e recupero del condannato, ma anche quelle di sicurezza dei cittadini. Inoltre, ci si è preoccupati di impegnare il Governo alla rivisitazione della materia delle misure alternative alla detenzione in carcere e di emendare il testo da vizi di costituzionalità ripetutamente evidenziati nel corso delle audizioni, primo fra tutti quello relativo all'automatismo nell'applicazione della detenzione domiciliare per pene detentive brevi.

Carlo MONAI (IdV) conferma come per il gruppo dell'Italia dei Valori non sia praticabile il trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa. Poiché si tratta di varare una sorta di indulto ma-

scherato, che rimetterà in libertà migliaia di delinquenti, per esigenze di trasparenza è opportuno che se ne discuta in Assemblea. Invita il Governo a rivalutare la ragionevolezza degli emendamenti presentati dal proprio gruppo, che sono dettati da logica e buon senso.

Manlio CONTENUTO (Pdl) esclude con fermezza che il provvedimento in esame contenga una forma di indulto mascherato. La pena, infatti, non sarà cancellata ma verrà scontata presso il domicilio, senza che operi alcun automatismo in tal senso. Ritiene quindi che debba essere apprezzato il lavoro di un Governo e di una maggioranza che stanno operando per trovare una soluzione definitiva al problema delle carceri.

Carolina LUSSANA (LNP) ringrazia il Governo ed i gruppi che hanno collaborato per il miglioramento del testo, tenendo anche conto della sicurezza dei cittadini e del principio della certezza della pena. Ritiene inopportuno fare della demagogia su questo tema, sottolineando come il problema carcerario non possa essere scaricato sulle spalle dei cittadini onesti. La soluzione definitiva sarà quella della costruzione delle nuove carceri, ma nel testo in esame sono contenute misure utili e non vi è alcun indulto mascherato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che si passa alla votazione degli emendamenti.

Antonio DI PIETRO (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.33.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Di Pietro 1.33 ed approva il subemendamento Contento 0.1.500.22 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.50.

Carolina LUSSANA (LNP), alla luce dei chiarimenti espressi dal rappresentante del Governo, ritira tutte le proposte emendative presentate dal gruppo Lega Nord Padania, fatta eccezione per il subemendamento Brigandì 0.1.500.25 (*nuova formulazione*) e per l'articolo aggiuntivo Brigandì 2.040.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.30.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.17.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.31 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.31.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.32 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.32.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.33 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 scardini l'impostazione originaria del provvedimento, rendendo la misura della detenzione domiciliare per pene detentive brevi sostanzialmente inefficace. Sottolinea, inoltre, come le misure alternative alla detenzione in carcere debbano essere valorizzate anche perché è dimostrato che le stesse riducono la recidività.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento Bernardini 0.1.500.33, poiché la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 preserva il provvedimento da inevitabili censure di incostituzionalità, introducendo il controllo giurisdizionale ed evitando l'automatismo nell'applicazione della misura.

Anna ROSSOMANDO (PD) sottolinea come il controllo giurisdizionale costituisca il pilastro del garantismo e come le misure alternative alla detenzione domiciliare riducano la recidività se ed in quanto facciano parte di un percorso rieducativo valutato dal magistrato e non perché applicate in modo automatico. Ritiene, inoltre, che i sostenitori dell'applicazione automatica della misura in questione dovrebbero assumersi la responsabilità politica di proporre un nuovo indulto. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sul subemendamento Bernardini 0.1.500.33.

Carlo MONAI (IdV) sottolinea come i temperamenti che si intendono introdurre in relazione all'automatismo non sono idonei a scongiurare gli effetti della misura della detenzione domiciliare per pene detentive brevi, che sarà comunque la scarcerazione di un elevato numero di delinquenti.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.33.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.33 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bernardini 0.1.500.35 e 0.1.500.34, approva il subemendamento Brigandì 0.1.500.25 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respinge il subemendamento Laffranco 0.1.500.26, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.27.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.500.18.

Manlio CONTENUTO (PdL) dichiara di astenersi sulla votazione del proprio subemendamento 0.1.500.70, identico al subemendamento Ferranti 0.1.500.18, per favorire il rapido prosieguo dei lavori.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Ferranti 0.1.500.18 e Contento 0.1.500.70.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 0.1.500.36 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.36.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.19 alla luce dell'approvazione del subemendamento Brigandì 0.1.500.25 (*nuova formulazione*), che ne riprende il contenuto.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 0.1.500.37, volto ad abolire l'obbligo della direzione dell'istituto penitenziario di trasmettere al magistrato di sorveglianza il verbale di accertamento della idoneità del domicilio ovvero la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che tale proposta emendativa non tenga conto della realtà della procedura, né della necessità ed utilità per la direzione degli istituti penitenziari di interloquire con il magistrato di sorveglianza.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.37.

Lorenzo RIA (UdC) ritira i subemendamenti 0.1.500.24 e 0.1.500.23, a prima firma Vietti.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.80.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.38, volto a consentire che la misura degli arresti domiciliari per pene detentive brevi possa essere disposta anche provvisoriamente dal pubblico ministero, in attesa che il magistrato di sorveglianza provveda defi-

nitivamente. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di condividere il subemendamento Bernardini 0.1.500.38.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che la soluzione al problema da ultimo sollevato dall'onorevole Bernardini sia già contenuta nella formulazione del comma 3 dell'emendamento 1.500 del Governo.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottolinea come il comma 3 dell'emendamento 1.500 del Governo non sia affatto risolutivo.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.38.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che gli identici subemendamenti Bernardini 0.1.500.39 e Ferranti 0.1.500.20 introducono delle modifiche che potranno più propriamente essere disposte in sede di coordinamento formale del testo.

Donatella FERRANTI (PD) in considerazione di quanto rilevato dal Presidente, ritira il proprio subemendamento 0.1.500.20.

Rita BERNARDINI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.39, auspicando che le relative modifiche siano introdotte in sede di coordinamento formale. Illustra quindi il proprio subemendamento 0.1.500.40 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bernardini 0.1.500.40 e Ferranti 0.1.500.16; approva quindi l'emendamento 1.500 del Governo, come risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.500 del Governo, non saranno

posti in votazione gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 2.1.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 2.2 volto a definire l'estensione del luogo degli arresti domiciliari, anche per impedire che il soggetto sia condannato per evasione in caso di trasgressioni lievi. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che la formulazione dell'emendamento 2.2 sia troppo ampia e renda eccessivamente difficile il controllo del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari.

Donatella FERRANTI (PD) osserva come che la formulazione dell'emendamento 2.2 sia troppo generica ed indeterminata, richiedendo eventualmente un supplemento di riflessione nel prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che l'emendamento in questione sia superfluo, anche in considerazione della consolidata giurisprudenza in materia di delitto di evasione.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 2.2.

Lorenzo RIA (UdC) ritira l'emendamento 2.3, a prima firma Vietti.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.2.0500.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.0500 del Governo e respinge l'articolo aggiuntivo Ferranti 2.01.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.2.0501.1.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.0501 del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Schirru 2.060 (*nuova formulazione*), precedentemente illustrato.

Carlo MONAI (IdV) appone la propria firma all'articolo aggiuntivo Schirru 2.060 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schirru 2.060 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i deputati Ferranti, Monai, Touadi, Torrisi e Lehner hanno aggiunto la propria forma all'articolo aggiuntivo Brigandì 2.040.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Brigandì 2.040.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo del disegno di legge n. 3291-*bis* Governo, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Avverte altresì che la Presidenza verificherà se in relazione al testo adottato dalla Commissione vi sia l'assenso unanime di tutti i Gruppi per il trasferimento in sede legislativa ovvero l'assenso di più dei quattro quinti dei componenti della Commissione e del Governo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 500.

Al comma 1, alle parole: la pena *premettere le seguenti:* Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

0. 1. 500. 22. *(nuova formulazione)* Contento, Ferranti, Lussana, Ria, Rosso-mando, Cavallaro e Touadi.

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine: ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

0. 1. 500. 25. *(nuova formulazione)* Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi).* — 1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio ».

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti.

3. Nei casi previsti nel comma 1 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera *a)*, della medesima disposizione, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata da un

verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Se il condannato è già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto nel comma 9, lettera *b*), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. A tal fine, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ma il termine di cui al comma 2 della predetta disposizione è ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo per

accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza. ».

1. 500. Il Governo.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« ART. 2-bis. – (*Circostanza aggravante*). – 1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente: »11-quater) l'aver commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere ».

2. 500. Il Governo.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

ART. 2-bis. – (*Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191*). – 1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di cui al comma 213 » inserire le seguenti: « nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 »;

b) alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: « , ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tal fine, per assicurare la piena operatività dei

servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della Giustizia da adottare entro il 30 giugno 2010 possono essere introdotte disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria ».

2. 0501. Il Governo.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:

« ART. 2-bis. 1. All'articolo 2, comma 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole « Uffici giudiziari » sono inserite le seguenti « e tutti gli altri uffici anche ad ordinamento separato, in cui è organizzato il Ministero della giustizia » e dopo le parole « articolo 3 comma 1 » sono aggiunte le seguenti « e comma 1-ter »

2. 060. Schirru, Ferranti, Samperi, Amici, Capano, D'ippolito Vitale, Rossomando, Cavallaro, Touadi, Sisto, Ria, Di Pietro, Monai, Costa.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:

« ART. 2-bis. – 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati. ».

2. 030. (nuova formulazione) Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-bis. – 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1° settembre 2010.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 « ordine pubblico e sicurezza », un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

2. 040. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot, Ferranti, Samperi, Monai, Touadi, Torrisi, Lehner.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.45.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che l'Assemblea nella seduta anti-meridiana odierna ha deliberato lo stralcio degli articoli relativi alla sospensione del procedimento con messa alla prova dal disegno di legge C. 3291 del Governo. L'esame pertanto proseguirà sulle restanti parti del disegno di legge, che assume il seguente titolo: « Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno » con il numero C. 3291-bis. Si tratta in particolare degli articoli 1, 2 e 10. Ricorda altresì che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi a tali articoli (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni dell'11 maggio 2010). Avverte che sono stati presentati subemendamenti (vedi allegato 2) agli emendamenti presentati ieri dal Governo e che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative presentate agli articoli 1, 2 e 10.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che nella seduta di ieri è emersa la possibilità di trasferire l'esame del provvedimento in sede legislativa. Pertanto ritiene opportuno, piuttosto che esaminare gli emendamenti presentati, verificare se siano state superate tutte le questioni che fino a ieri non rendevano ancora concretamente praticabile la via dell'esame in

sede legislativa. A tale proposito, rileva come alcuni dei subemendamenti presentati all'emendamento del Governo 1.500 possano essere accolti come, ad esempio, quelli relativi alla nozione di domicilio ovvero ai requisiti che questo deve avere per poter applicare la misura della detenzione domiciliare. Altri invece richiederebbero ulteriori miglioramenti attraverso apposite riformulazioni, mentre altri ancora non possono trovare alcun tipo di accoglimento, come ad esempio quello presentato dall'onorevole Ferranti sul comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, non perché non siano condivisibili nel merito quanto, piuttosto, per ragioni tecniche relative alla copertura finanziaria. Ritiene che non debba essere accolto neanche il subemendamento che esclude l'applicazione del beneficio a coloro che siano stati condannati per violenza sessuale non aggravata, in quanto tale divieto è già previsto dall'emendamento del Governo. Sulla questione dell'eventuale limite temporale da porre alla disciplina in esame, dichiara di condividere il subemendamento presentato dall'onorevole Contento che, oltre a ricollegarsi alla piena attuazione del Piano carceri, pone un termine temporale ben preciso. Esprime forte perplessità sul subemendamento presentato dall'onorevole Ferranti sullo stesso tema, in quanto si ricollega alla riforma delle misure alternative alla detenzione, che non ha alcuna connessione con le ragioni di urgenza che rendono necessaria l'approvazione della nuova misura della detenzione domiciliare. Osserva inoltre che quest'ultimo emendamento non prevede alcun termine certo di applicazione della nuova disciplina. Invita pertanto la Commissione ed i gruppi parlamentari a verificare se possa sussistere la possibilità di trovare delle soluzioni alle ultime questioni rimaste che consentano il trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, invita i rappresentanti dei gruppi ad esprimersi sulla possibilità di trasferire l'esame del provvedimento alla sede legislativa, avver-

tendo che qualora emergesse nella seduta odierna tale possibilità, ella scriverà al Presidente della Camera per rappresentare le ragioni per le quali la Commissione giustizia non potrà concludere l'esame del provvedimento in sede referente entro questa settimana, per poi consentire all'Assemblea di avviare l'esame del medesimo a partire da lunedì 17 maggio prossimo, così come previsto dal calendario dell'Assemblea a condizione che la Commissione ne abbia già concluso l'esame del provvedimento stesso.

Enrico COSTA (Pdl) condividendo l'intervento del rappresentante del Governo, rileva che il testo dell'emendamento 1.500 del Governo accoglie molte delle questioni emerse nel corso dell'esame in sede referente ed in particolare dalle numerose audizioni svolte. Considerato che questo emendamento potrà poi essere ulteriormente migliorato attraverso l'approvazione di alcuni subemendamenti di maggioranza ed opposizione, ritiene che vi siano le condizioni per pervenire ad un testo condivisibile da tutti i gruppi. Per tali ragioni esprime a nome del suo gruppo la disponibilità a che il testo emendato possa essere esaminato in sede legislativa.

Donatella FERRANTI (PD) pur considerando l'emendamento 1.500 del Governo un importante passo in avanti rispetto alla formulazione originaria dell'articolo 1 ritiene che vi siano ancora delle questioni importanti da affrontare prima di trasferire l'esame del provvedimento alla sede legislativa. A tale proposito assicura un atteggiamento concretamente costruttivo da parte del suo gruppo al fine di trovare delle soluzioni condivise che consentano il trasferimento in sede legislativa.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la richiesta del rappresentante del Governo, ribadita dalla presidenza della Commissione, circa la possibilità di un trasferimento in sede legislativa sia del tutto

prematura in quanto non vi è ancora un testo sul quale ragionare. Per tale motivo dichiara che al momento il suo gruppo è contrario al trasferimento in sede legislativa, come invece auspicato dal Governo.

Carolina LUSSANA (LNP), esprime apprezzamento per le modifiche apportate al testo dal Governo, che tengono conto anche di quanto rilevato dal gruppo della Lega Nord, soprattutto in relazione all'eliminazione di ogni automatismo nell'applicazione della detenzione presso il domicilio per le pene detentive brevi ed alla migliore definizione della nozione di domicilio, ai fini dell'applicazione della misura medesima. Rimangono tuttavia talune questioni aperte che, in sintesi, riguardano: la temporaneità della misura, che deve essere efficace finché il problema carcerario venga affrontato adeguatamente tramite la costruzione di nuove carceri, salvo stabilire quale sia il termine finale più opportuno; la previsione di ulteriori limitazioni all'applicazione della misura in presenza di condanne per specifici reati quali, ad esempio, il furto aggravato. Ove, come sembra, sussista anche da parte del Governo la disponibilità a discutere e a definire un testo condiviso in merito alle predette questioni, il gruppo della Lega Nord vedrebbe con favore l'ipotesi di un trasferimento dell'esame in sede legislativa.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la propria disponibilità a discutere anche delle questioni sollevate dall'onorevole Lussana.

Luigi VITALI (Pdl) fa presente di essersi astenuto nella votazione, tenutasi oggi in Assemblea, sulla richiesta di stralcio della parte del disegno di legge relativa alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Pur non volendo intervenire con toni polemici o ostruzionistici ed, anzi, preannunciando che il proprio

voto sarà comunque conforme a quello del gruppo al quale appartiene, tuttavia, ritiene che lo stralcio depotenzi enormemente l'efficacia delle misure che il Governo intende introdurre. La sospensione del procedimento con messa alla prova, in particolare, avrebbe consentito di ridurre l'ingresso in carcere di nuovi detenuti, facilitando in tal modo l'attuazione del piano carceri. Inoltre, sottolinea come la sottoposizione della detenzione domiciliare per pene detentive brevi ad un numero eccessivo di vincoli appesantisca il carico di lavoro dei magistrati e renda la misura stessa inefficace. Ritiene che, unitamente al piano carceri, sarebbe necessario ricorrere nuovamente allo strumento dell'indulto, ricordando di avere votato a favore dello stesso nella precedente legislatura, ma riconosce che attualmente non sussistono le condizioni politiche per un simile intervento. Sottolinea con rammarico, peraltro, come nella precedente legislatura si sia persa, in seguito all'indulto, l'opportunità di costruire immediatamente nuove carceri. Si dichiara, inoltre, contrario all'apposizione di un termine finale di efficacia per la misura della detenzione domiciliare per pene detentive brevi, anche per evitare poi il riprodursi del tipico rituale delle continue proroghe di quel termine.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sottolinea come lo stralcio non implichi affatto l'abbandono dell'esame delle disposizioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova. I provvedimenti C. 3291-*ter* e C. 3009 continueranno infatti ad essere posti all'ordine del giorno della Commissione.

Donatella FERRANTI (PD), nel replicare all'onorevole Vitali, evidenzia come la sospensione del procedimento con messa alla prova abbia in realtà poca a che fare con il problema del sovraffollamento delle carceri, avendo in realtà un effetto di deflazione sui processi. Il gruppo del Partito democratico, in ogni caso, conferma e ribadisce il proprio interesse anche per i relativi provvedimenti, sui quali ha già

presentato degli emendamenti, auspicando che l'esame degli stessi possa essere adeguatamente approfondito. Condivide, invece, le osservazioni dell'onorevole Vitali in merito all'opportunità di non appesantire con vincoli eccessivi la misura della detenzione domiciliare per pene detentive brevi.

Roberto RAO (UdC) dichiara la disponibilità da parte del suo gruppo a concedere l'assenso per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento, qualora l'emendamento 1.500 del Governo sia ulteriormente migliorato attraverso l'approvazione di subemendamenti, tra i quali richiama anche quelli presentati dal suo gruppo.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce la contrarietà del gruppo di Italia dei valori al trasferimento in sede legislativa. Sottolinea infatti come non vi sia alcun testo che possa essere esaminato al fine di valutare l'opportunità del predetto trasferimento di sede.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva come dagli interventi svolti emerge la possibilità della condivisione in ordine al trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento da parte di tutti i gruppi, salvo il gruppo di Italia dei valori. In sostanza, l'assenso per il trasferimento potrebbe essere dato non tanto dall'unanimità dei gruppi, quanto piuttosto dal *quorum* di deputati componenti la Commissione previsto dal comma 6, dell'articolo 92 del Regolamento. Alla luce di quanto emerso nel corso della seduta, scriverà al Presidente della Camera per indicare le ragioni per le quali la Commissione giustizia non concluderà l'esame in sede referente in tempi utili affinché l'Assemblea possa iniziare l'esame dello stesso a partire da lunedì prossimo. Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta di martedì 18 maggio prossimo, avver-

tendo che in quella sede si procederà all'esame degli emendamenti e subemendamenti presentati.

La seduta termina alle 12.20.

ALLEGATO 2

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. (C. 3291 Governo).**SUBEMENDAMENTI, EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

Al comma 1, alle parole: La pena *premettere le seguenti:* In attesa della entrata in vigore della legge di riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione anche al fine di valorizzare le condotte di riparazione del danno derivante dal reato,.

0. 1. 500. 50. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 1, alle parole: la pena *premettere le seguenti:* fino alla completa attuazione del « primo pilastro » del piano straordinario penitenziario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

0. 1. 500. 22. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* sei mesi.

0. 1. 500. 1. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sopprimere le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. ».

0. 1. 500. 2. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assi-

stenza e accoglienza *con le seguenti:* dove sia residente.

0. 1. 500. 20. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza con le seguenti: a condizione che abbia scontato almeno due terzi della pena detentiva.

0. 1. 500. 4. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza *con le seguenti:* a condizione che abbia scontato almeno la metà della pena detentiva.

0. 1. 500. 3. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza *con le seguenti:* previa valutazione della pericolosità sociale e dell'idoneità dell'abitazione da parte dell'autorità giudiziaria.

0. 1. 500. 5. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 1, sostituire le parole: o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza *con le seguenti:*, previa valutazione della pericolosità sociale da parte dell'autorità giudiziaria.

0. 1. 500. 6. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La detenzione ai sensi del comma 1 non può essere concessa a coloro che non hanno residenza o luogo di dimora.

0. 1. 500. 7. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni *con le seguenti:* dall'articolo 407 del codice di procedura penale.

0. 1. 500. 8. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2 lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: nonché per il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'articolo 572 del codice penale.

0. 1. 500. 9. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: per i delitti di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 572, 609-bis, 624, 624-bis e 625 del codice penale, nonché per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

0. 1. 500. 13. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: nonché per i delitti di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 572, 609-bis, 624, 624-bis e 625 del codice penale.

0. 1. 500. 12. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: nonché per il delitto furto, anche aggravato, furto in abitazione e furto con strappo di cui agli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale.

0. 1. 500. 11. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole e successive modificazioni inserire le seguenti parole: nonché per il delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale.

0. 1. 500. 10. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera: b-bis) ai soggetti condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

0. 1. 500. 14. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera b) dopo la parola ai inserire le seguenti parole soggetti che, con il titolo in espiazione, sono stati dichiarati.

0. 1. 500. 17. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: salvo che; aggiungere le seguenti: ricorra l'ipotesi di cui al comma 4 del medesimo articolo o che.

0. 1. 500. 31. Bernardini.

Al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: salvo che; aggiungere le seguenti: ricorra l'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo o che.

0. 1. 500. 32. Bernardini.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

0. 1. 500. 33. Bernardini.

Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) quando sussista uno specifico pericolo di commissione di reati contro la persona o con violenza alla persona o di criminalità organizzata da parte del condannato.

0. 1. 500. 35. Bernardini.

Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) quando sussistano concreti elementi di una eccezionale pericolosità sociale del condannato.

0. 1. 500. 34. Bernardini.

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine: ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio.

0. 1. 500. 25. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine: ovvero quando non sussista l'idoneità del domicilio.

0. 1. 500. 21. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) ai clandestini di cui non è certo il domicilio;

d-ter) ai recidivi;

d-quater) a coloro i quali non abbiano scontato almeno i 2/3 della pena.

0. 1. 500. 26. Laffranco, Bianconi.

Al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: d-bis) quando sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa.

0. 1. 500. 27. Contento.

Al comma 3, dopo le parole del codice di procedura penale le parole da e salvo a disposizione sono soppresse.

0. 1. 500. 18. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 3, dopo le parole del codice di procedura penale le parole da e salvo a disposizione sono soppresse.

0. 1. 500. 70. Contento.

Al comma 3, le parole: e salvo che ricorrono i casi previsti nel comma 9, lettera a), sono sostituite dalle seguenti: e salvo che la condanna riguardi i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354.

0. 1. 500. 36. Bernardini.

Al comma 3, sostituire le parole dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

0. 1. 500. 15. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Ai commi 3 e 4, dopo la parola domicilio aggiungere le seguenti anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

0. 1. 500. 19. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 4, le parole da: In tal caso a n. 309 *sono sostituite dalle seguenti:* In tal caso, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza il verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

0. 1. 500. 37. Bernardini.

Al comma 4, dopo le parole istituto penitenziario aggiungere le seguenti: anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore.

0. 1. 500. 24. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 4, dopo le parole magistrato di sorveglianza aggiungere le seguenti: almeno tre mesi prima della data di decorrenza degli ultimi dodici mesi di pena.

0. 1. 500. 23. Vietti, Rao, Ria.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente al comma 8 sopprimere l'ultimo periodo e dopo il comma 8 aggiungere il seguente: 8-bis.

8-bis. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ma il termine di cui al comma 2 della predetta disposizione è ridotto a cinque giorni.

0. 1. 500. 80. Contento.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente che la pena detentiva non superiore a dodici mesi venga eseguita presso il domicilio, prima che la misura venga definitivamente disposta dal magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 5.

0. 1. 500. 38. Bernardini.

Al comma 8, le parole: e 10; sono sostituite dalle seguenti dalle seguenti: e 9-bis.

0. 1. 500. 39. Bernardini.

Al comma 8 sostituire la parola dieci con le seguenti: nove bis.

0. 1. 500. 20. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Schirru, Orlando, Tidei.

Al comma 8, le parole: e 58-quater, ad eccezione dei comma 7-bis, sono soppresse.

0. 1. 500. 40. Bernardini.

Al comma 8 è aggiunto il seguente comma 8-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, il Governo, su proposta dei Ministri dell'interno e della difesa è autorizzato, in deroga alla normativa vigente, ad avviare un apposito piano straordinario di assunzioni di nuove unità appartenenti al comparto sicurezza, e, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, lo presenta al Parlamento specificandone i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento.

0. 1. 500. 16. Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

« ART. 8-*bis*. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano fino alla attuazione del programma degli interventi in materia di infrastrutture carcerarie previsto dall'articolo 44-*bis* del decreto-legge 207/2008, convertito dalla legge 14/2009, e successive modificazioni, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012. ».

0. 1. 500. 30. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-*bis*. La disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere sperimentale e una validità di 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge.

0. 1. 500. 90. Di Pietro, Messina, Palomba.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (*Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi*). — 1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio ».

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti.

3. Nei casi previsti nel comma 1 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera *a)*, della medesima disposizione, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Se il condannato è già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto nel comma 9, lettera *b)*, dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. A tal fine, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione

di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-*bis* della legge 27 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ma il termine di cui al comma 2 della predetta disposizione è ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-*ter*, commi 4, 4-*bis*, 5, 6, 8, 9 e 10, 51-*bis*, 58 e 58-*quater*, ad eccezione del comma 7-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-*ter*, commi 4 e 4-*bis*, 51-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza. ».

1. 500. Il Governo.

L'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:
1, all'articolo 61 del codice penale, al n. 6

sono aggiunte le seguenti parole: ovvero durante il periodo in cui era sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

0. 2. 0500. 1. Contento.

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Circostanza aggravante).

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-*ter*), è aggiunto il seguente:« 11-*quater*) l'aver commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere ».

2. 500. Il Governo.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole polizia penitenziaria sono inserite le seguenti parole e dell'organico del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.,

0. 2. 0501. 1. Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

Dopo l'articolo 2-bis, è inserito il seguente:

« ART. 1.

*(Modifiche alla legge
23 dicembre 2009, n. 191).*

1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di cui al comma 213 » inserire le seguenti: « nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 »;

b) alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: « , ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare

la situazione emergenziale in atto. A tal fine, per assicurare la piena operatività dei servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della Giustizia da adottare entro il 30 giugno 2010 possono essere introdotte disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria ».

2. 0501. Il Governo.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 10. – 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1° settembre 2010.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 "ordine pubblico e sicurezza", un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108

milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

2. 040. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:

« ART. 2-bis. – 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.

2. A tal fine il Governo presenta al Parlamento entro i successivi novanta giorni un apposito piano straordinario di assunzioni di nuove unità specificandone i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento ».

2. 030. Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

« ART. 8-bis. – 1. Al comma 8-*quies*, della legge n. 26 del 2010, *dopo le parole* il Corpo della Polizia penitenziaria, *sono inserite le seguenti* il personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ».

2. 060. Schirru, Ferranti, Samperi, Amici.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SEDE REFERENTE

Martedì 11 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali.

(Seguito dell'esame e rinvio — Richiesta di stralcio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 6 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge C. 3291, adottato come testo base (*vedi allegato 1*). Avverte che l'onorevole Contento a seguito della presentazione dell'emendamento del Governo 1.500 interamente sostitutivo dell'articolo 1 ha ritirato gli emendamenti presentati al medesimo articolo. Dà la parola al rappresentante del Governo che ha chiesto di illustrare gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO rileva come gli emendamenti presentati, ed in particolare l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 sulla esecuzione della pena detentiva presso il domicilio,

tengano conto dell'ampio e approfondito dibattito che si è svolto in Commissione giustizia nonché delle audizioni svolte dalla medesima. La novità più rilevante della nuova disciplina dettata dall'articolo 1 è l'abbandono della automaticità che caratterizza la misura della detenzione domiciliare così come regolata dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. L'emendamento, infatti, attribuisce al giudice una valutazione sia sulla pericolosità del beneficiario della misura sia sulla idoneità del luogo ove la misura dovrà essere espiata. In particolare si prevede espressamente che questa non possa essere applicata quando vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti. Inoltre si specifica che la relazione della direzione dell'istituto penitenziario debba essere corredata anche da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio. Si tratta di questioni che sono state sollevate dai diversi gruppi sia di maggioranza che di opposizione anche attraverso gli emendamenti presentati. Auspica per tale motivo che si possa raggiungere un pieno accordo in Commissione sull'emendamento presentato dal Governo. Sono stati poi confermati i limiti previsti dall'articolo 656 del codice di procedura penale al fine di evitare una disomogeneità nell'ordinamento. Di particolare interesse sono anche le disposizioni che prevedono che copia del provvedimento sia trasmessa anche all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. Si stabilisce inoltre che nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena possa essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata. Anche in questo caso sono stati accolti rilievi espressi da gruppi di maggioranza ed opposizione.

Rileva che il Governo ha anche inteso presentare un emendamento volto ad introdurre una nuova aggravante di natura generale diretta a punire maggiormente

colui che abbia commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era stato ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

Si sofferma infine sull'articolo aggiuntivo 2.0501 diretto a consentire l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto nelle carceri.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, apprezza lo sforzo del Governo diretto a tradurre in emendamento una serie di importanti rilievi che la maggioranza e l'opposizione hanno posto, anche alla luce delle audizioni svolte, sul disegno di legge originario.

Manlio CONTENUTO (PdL), dopo aver ricordato che a seguito della presentazione da parte del Governo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 ha ritenuto di ritirare gli emendamenti presentati al medesimo articolo, si riserva di presentare dei subemendamenti all'emendamento del Governo. A tale proposito invita la Presidenza a fissare un termine adeguato per la presentazione di subemendamenti. Per quanto non abbia ancora avuto tempo per approfondire l'emendamento del Governo 1.500, osserva che questo dovrebbe essere modificato prevedendo almeno la possibilità di condizionare la concessione della detenzione domiciliare al consenso delle persone che, proprio a seguito dell'applicazione di tale misura, dovranno coabitare con il soggetto beneficiario nel domicilio ove questo scontrerà la pena.

Donatella FERRANTI (PD), dopo essersi associata alla richiesta dell'onorevole Contente circa la concessione di un termine congruo per la presentazione di subemendamenti, rileva, da una prima lettura dell'emendamento 1.500, che il Governo ha compiuto uno sforzo per accogliere quelle che sono state le perplessità maggiori espresse sia dal suo gruppo che dai soggetti auditi in merito all'articolo 1 del disegno di legge con particolare atten-

zione sulla scelta, ora abbandonata, di considerare automatica l'applicazione della nuova misura di detenzione domiciliare. Pur ritenendo che l'emendamento del Governo 1.500 rappresenti un sostanziale passo avanti rispetto all'articolo 1 del disegno di legge, si riserva di esaminare ulteriormente l'emendamento sia per esprimere una valutazione più approfondita sia per poter individuare i subemendamenti da presentare. Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo 2.0501 relativo all'aumento dell'organico della polizia penitenziaria sottolinea l'esigenza di allargare tale aumento anche al personale civile dell'amministrazione penitenziaria che si trova attualmente in una situazione di forte disagio nell'affrontare l'emergenza delle carceri.

Rita BERNARDINI (PD) prende atto che il Governo nel riformulare l'articolo 1 del disegno di legge non ha tenuto conto delle proposte emendative dei radicali, ma solamente di quelle che finiscono per ridurre fortemente l'efficacia che la nuova misura avrebbe potuto avere per ridurre concretamente, sia pure non in maniera definitiva, il sovraffollamento delle carceri. Osserva che la nuova disciplina della detenzione domiciliare proposta dal Governo attraverso l'emendamento 1.500 non è assolutamente adeguata per poter affrontare la situazione di emergenza e illegalità che si vive nelle carceri. Anzi ritiene che la nuova disciplina favorisca tale illegalità non consentendo in alcun modo di ridurre in maniera sensibile il numero delle persone detenute in carceri inadeguate. Per tale ragione proseguirà nella sua iniziativa non violenta di sciopero della fame che ha oramai intrapreso da ventisette giorni proprio per accelerare l'approvazione del disegno di legge nel suo contenuto originario. Ritiene che l'emendamento 1.500 sostanzialmente sconfessi quella che, in occasione della presentazione del disegno di legge in esame, era stata la posizione enunciata sia dal Presidente del Consiglio che dal Ministro della giustizia sul modo di affrontare la questione del sovraffollamento delle carceri. Rileva pertanto la

gravità anche sotto il profilo politico che ora il Governo non intende più raggiungere quegli scopi che si era prefissato nel presentare il predetto disegno di legge, i quali peraltro erano conseguenti alle mozioni approvate dal Parlamento in materia carceraria. Queste mozioni che giuridicamente rappresentano degli indirizzi nei confronti del Governo in relazione ad una determinata materia si sono trasformati in una mera e sterile dichiarazione di intenti. Nel concludere chiede al rappresentante del Governo i dati relativi all'emendamento 1.500 ed, in particolare, all'effetto che questo potrà avere in relazione al sovraffollamento delle carceri, indicando quindi alla Commissione quanti soggetti potranno beneficiare della nuova misura di detenzione domiciliare.

Angela NAPOLI (PdL) ritiene che dalla formulazione del testo non risulti sufficientemente chiaro a chi spetti di valutare la pericolosità del soggetto ai fini dell'applicazione della detenzione domiciliare.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO replica che risulta chiaramente dal testo che si tratta del magistrato di sorveglianza.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di apprezzare molto l'impegno del Governo nel recepire gran parte dei rilievi emersi nel corso dell'esame in Commissione ed, in particolare, delle audizioni, tra i quali ricorda quelli sull'automatismo e sulla discrepanza della disciplina relativamente ai detenuti ed ai soggetti liberi condannati ad una pena inferiore ai dodici mesi di detenzione. Ritiene che anche a seguito dell'approvazione di eventuali subemendamenti ulteriormente migliorativi dell'emendamento 1.500 si possano creare le condizioni per il trasferimento in sede legislativa del testo. A tale proposito ricorda che la decisione sull'eventuale trasferimento in sede legislativa era stata meramente rinviata al momento in cui avrebbe preso corpo un nuovo testo a seguito dell'approfondimento delle diverse questioni sottese al disegno di legge.

Nicola MOLTENI (LNP) preliminarmente esprime apprezzamenti per lo sforzo del Governo di migliorare un testo che, come aveva sottolineato il gruppo della Lega sin dall'avvio dell'esame in sede referente, presentava diversi punti di criticità sotto il profilo della sicurezza dei cittadini. Ritiene che rispetto alla disciplina dettata dall'articolo 1, quella dell'emendamento 1.500 rappresenti sicuramente un miglioramento. Tuttavia preannuncia la presentazione di subemendamenti che saranno finalizzati a rendere l'emendamento del Governo ancora di più rispondente ad una esigenza di sicurezza dei cittadini della quale si deve sempre tener conto anche quando si cerca di porre rimedio a situazioni sicuramente gravi e drammatiche come quelle delle carceri italiane.

Cinzia CAPANO (PD) in primo luogo ringrazia il rappresentante del Governo per l'impegno nel cercare di tenere conto dei diversi rilievi emersi nel corso dell'esame in sede referente ed, in particolare, nel corso delle audizioni sul testo originario del disegno di legge. In relazione alla richiesta di dati da parte dell'onorevole Bernardini circa l'impatto applicativo dell'emendamento 1.500 del Governo, sottolinea come questi debbano essere valutati anche in relazione all'obiettivo di garantire in maniera sufficiente la sicurezza dei cittadini a fronte di una nuova misura che consente la detenzione domiciliare in casi che l'attuale normativa non lo consentirebbero.

Matteo BRIGANDÌ (LNP), dopo aver condiviso l'intervento dell'onorevole Molteni, che ha ben rappresentato la posizione del gruppo della Lega sul disegno di legge in esame, si sofferma sul problema delle carceri rilevando come questo sia la conseguenza di una serie di scelte fatte nel tempo da diversi Governi e diverse maggioranze. Si tratta di un problema che non si può risolvere senza tenere conto delle esigenze di sicurezza dei cittadini. Inoltre, ritiene che si dovrà affrontare nei prossimi tre anni anche questioni connesse diret-

tamente a quelle del sovraffollamento delle carceri come, ad esempio, quelle relative alla eccessiva presenza nelle carceri di detenuti in attesa di giudizio che poi risultano essere innocenti, nonché quelle dell'eccessiva lentezza dei processi.

Lorenzo RIA (UdC) preliminarmente dichiara che il suo gruppo condivide gli obiettivi del provvedimento sin dal momento della presentazione del medesimo pur ritenendo che la via maestra da seguire per cercare di risolvere il grave problema del sovraffollamento delle carceri non sia quello delle norme «tam-pone». Ritiene che l'emendamento presentato dal Governo sciogla alcuni dei nodi emersi nel corso del dibattito, come ad esempio quello dell'applicazione automatica della misura della detenzione domiciliare nonché le disarmonie con quanto previsto dall'articolo 656 del Codice di procedura penale. Riservandosi la presentazione di subemendamenti, auspica una rapida approvazione del testo al fine di ridurre almeno in parte il grave e drammatico sovraffollamento delle carceri.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, dichiara di apprezzare l'impegno di sintesi del Governo nel presentare un testo che raccolga gran parte dei rilievi emersi nel corso del dibattito nonché delle audizioni. Sottolinea l'impegno costruttivo che è stato profuso anche dai deputati di maggioranza ed opposizione che, partendo da posizioni divergenti, oggi convergono sostanzialmente sul testo proposto dal Governo attraverso l'emendamento 1.500. In considerazione della urgenza di approvare il provvedimento in esame, segnala l'opportunità, al fine di evitare inutili e controproducenti discussioni in Assemblea che non terrebbero conto dell'importante lavoro svolto in Commissione, del trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del Governo 1.500 ed agli articoli aggiuntivi del

Governo 2.0500 e 2.0501 è fissato a domani alle ore 10.

Ricorda che nella scorsa seduta l'onorevole Ferranti ha sollevato la questione dello stralcio delle disposizioni del disegno di legge relative alla messa alla prova e che in quella occasione si era stabilito che questa sarebbe stata affrontata nella odierna seduta.

Preso atto che sulla questione dello stralcio appare esservi una sostanziale condivisione tra i gruppi, propone di chiedere all'Assemblea lo stralcio degli articoli da 3 a 9 del disegno di legge C. 3291, con il nuovo titolo: « Disposizioni relative alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova » (C. 3291-*ter*). Per quanto attiene agli articoli 1, 2 e 10 del disegno di legge, questo assumerebbe il seguente titolo: « Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. » (C. 3291-*bis*).

La Commissione approva la proposta di richiedere all'Assemblea lo stralcio, nei termini indicati dal Presidente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 107

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 maggio 2010 – Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 4 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che nel corso della seduta odierna si concluderà l'esame preliminare dei progetti di legge C. 3291 e C. 3009. Come già

preannunciato, il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato alle ore 16 di lunedì 10 maggio prossimo, considerato che la Commissione, al fine di rispettare la programmazione dell'Assemblea, dovrà concludere l'esame entro giovedì 13 maggio.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che, anche alla luce delle dichiarazioni critiche di ieri del Ministro dell'interno sul provvedimento in esame, sarebbe opportuno prorogare il termine di scadenza degli emendamenti per consentire di approfondire meglio le diverse questioni emerse nel corso delle audizioni. Inoltre un maggior termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere utile anche per poter cercare di trovare tra i gruppi delle soluzioni condivise finalizzate a migliorare il testo presentato dal Governo. Per quanto attiene all'istituto della messa alla prova disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del testo del Governo, ritiene che sarebbe opportuno procedere allo stralcio

di tali articoli per poter approfondire in maniera adeguata i delicati profili di questo nuovo istituto.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che la richiesta del rappresentante del partito democratico possa essere accolta proprio al fine di creare le condizioni per l'approvazione di un testo condiviso.

Rita BERNARDINI (PD) preliminarmente esprime tutta la sua preoccupazione per un atteggiamento sostanzialmente critico rispetto al disegno di legge in esame che, con il passare del tempo, sembrano assumere i gruppi parlamentari e che il Ministro dell'Interno ha esplicitato in maniera chiara e decisa con le dichiarazioni rilasciate ieri alle agenzie di stampa. Dopo aver dichiarato di essere anche lei ben consapevole che si tratta di un testo da migliorare, sottolinea l'esigenza che questo non sia modificato in merito a due aspetti di fondamentale importanza, quali l'applicazione automatica della detenzione domiciliare e l'applicabilità della stessa anche ai recidivi reiterati. Auspica che l'accordo su un testo condiviso non si basi proprio sulla soppressione di quelle che sono le caratteristiche fondamentali della nuova misura di detenzione domiciliare. Invita i membri della Commissione, in vista della presentazione degli emendamenti, a tenere conto della drammaticità del fenomeno del sovraffollamento delle carceri, che finisce per tradursi in una vera e propria forma di tortura per i detenuti.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che la richiesta di un ulteriore termine per la presentazione degli emendamenti possa essere accolta anche in considerazione dei tanti aspetti critici che presenta il provvedimento in esame, come il gruppo della Lega ha più volte evidenziato. Ad esempio, sottolinea come non sia condivisibile la scelta dell'applicazione automatica della detenzione domiciliare nonché quella di non prevedere una serie di limiti oggettivi e soggettivi a tale misura.

Marilena SAMPERI (PD) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Ferranti che ha opportunamente sottolineato l'esigenza di pervenire alla formulazione di un testo condiviso. Ritiene, a tale proposito, che si possa modificare in senso migliorativo il provvedimento del Governo solo a condizione che vi sia una fattiva collaborazione tra i gruppi. Si sofferma quindi sulla drammaticità della situazione nella quale versano le carceri italiane, rilevando come anche i governi di centro-sinistra, a causa di divisioni interne, nel passato abbiano commesso degli errori nell'affrontare la questione delle carceri. Invita a non commettere l'errore di cercare di migliorare le condizioni delle carceri creando altre situazioni intollerabili come ad esempio quelle dei Centri di identificazione ed espulsione per gli immigrati.

Ignazio MESSINA (IdV) ritiene che il vero dato politico emerso dall'esame del provvedimento sia l'imbarazzante contrasto all'interno della maggioranza risultato evidente a seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri dal ministro dell'interno. Sottolinea come non sia assolutamente chiara la reale *ratio* del disegno di legge del Governo, che, con la scusa del sovraffollamento delle carceri, introduce nell'ordinamento un vero e proprio indulto mascherato. La contraddittorietà del provvedimento è evidente se si tiene conto come di fatto siano inapplicabili le disposizioni sul lavoro di pubblica utilità, tenendo conto che gli enti locali non hanno le risorse necessarie per darvi esecuzione, nonché quelle sulla detenzione domiciliare nei confronti di tutti quei detenuti che non hanno una fissa dimora. Per tali ragioni ritiene che il provvedimento presenti anche dei profili di incostituzionalità.

Angela NAPOLI (PdL) chiede al rappresentante del Governo se sia possibile riferire alla Commissione in merito alla realizzazione del Piano carceri, con particolare riferimento all'edilizia penitenziaria, che costituisce l'intervento principale per far fronte alla drammatica situazione

delle carceri. Un simile chiarimento potrebbe essere utile anche ai fini della prosecuzione dell'esame del presente disegno di legge.

Mario CAVALLARO (PD) ritiene che, dopo lo svolgimento delle audizioni, sia giunto il momento di chiarire la posizione politica della maggioranza e del Governo sui provvedimenti in esame. Sottolinea quindi come dalle dichiarazioni rilasciate ieri dal Ministro Maroni che, pur non avendo sottoscritto il disegno di legge n. 3291, è competente per molti degli aspetti che riguardano l'esecuzione delle disposizioni in esame, emerga una grave spaccatura nella maggioranza. Quest'ultima, pertanto, non appare né compatta né convinta circa l'idoneità delle misure in questione a dare una risposta efficace al grave problema del sovraffollamento delle carceri italiane. Evidenzia quindi come, oltre ai problemi di natura tecnica, esista un nodo politico che deve essere affrontato subito e dalla soluzione del quale dipende la sorte del provvedimento in esame. Nel merito, esprime forti perplessità circa la conformità alla Costituzione, l'utilità e la concreta efficacia sia dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno sia della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Roberto RAO (UdC) sottolinea come, in un Paese civile, la pena debba essere scontata in maniera civile e ricorda come tale convinzione lo abbia spinto a sostenere molte delle iniziative dell'onorevole Bernardini. A fronte della politica penitenziaria del Governo, che appare confusa e contraddittoria, ritiene quanto mai condivisibile la proposta dell'onorevole Ferranti, poiché solo un'intensa e leale collaborazione fra tutti i gruppi potrà condurre, prima dell'estate, all'approvazione di una legge efficace e condivisa. Il disegno di legge in esame, infatti, contiene misure inidonee, da sole, a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario. Evidenzia altresì come vi siano molte questioni ancora aperte. Talune disposizioni del dis-

egno di legge e segnatamente, l'automatismo nell'applicazione dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi, dovranno essere corrette in quanto presentano vizi di costituzionalità. Altre dovranno essere dotate di adeguata copertura finanziaria, poiché appare impensabile eseguirle senza un aumento dell'organico delle forze dell'ordine e del personale che lavora presso gli istituti penitenziari. Occorrerà inoltre affrontare le questioni relative ai contributi previdenziali dei soggetti che svolgeranno lavori di pubblica utilità nonché al domicilio di chi si trova senza fissa dimora. Inoltre, ritiene necessario che il Governo, in considerazione della drammaticità ed urgenza della situazione delle carceri italiane, chiarisca se intenda o meno emanare un decreto-legge che consenta a tutte o a talune delle disposizioni in esame di entrare immediatamente in vigore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rispetto alla questione della dichiarazioni rilasciate ieri dal Ministro dell'interno ribadisce quanto ieri da lei sottolineato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in particolare ricorda che un ministro partecipa direttamente ai lavori in sede referente di una Commissione senza la necessità di essere audito. Nel caso in questione il ministro Maroni è stato avvertito che taluni gruppi hanno sollevato la questione della sua presenza nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento in esame.

Per quanto attiene alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, prende atto della richiesta dell'onorevole Ferranti, condivisa dai deputati che sono intervenuti successivamente. Ricorda che ha più volte sottolineato come la data di fissazione del termine per gli emendamenti sia strettamente condizionata a quella della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Ciò significa che qualora da parte dei gruppi vi sia una assicurazione di un atteggiamento non dilatorio in merito alla fase dell'esame degli emendamenti e, in particolare, un

impegno a completarne l'esame entro la seduta di mercoledì per poter così poi acquisire giovedì il parere delle Commissioni competenti e successivamente conferire il mandato al relatore, si potrebbe fissare a martedì il termine per la presentazione degli emendamenti. Avverte che, qualora dovesse presentarsi la necessità per rispettare i tempi indicati, si riserva di chiedere ai gruppi di indicare gli emendamenti da porre in votazione tra tutti quelli presentati.

Donatella FERRANTI (PD) assicura l'atteggiamento costruttivo da parte del suo gruppo e l'assenza di qualsiasi atteggiamento dilatorio circa l'approvazione del testo da parte della Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna propone che il disegno di legge n. 3291 sia adottato come testo base.

La Commissione adotta come testo base il disegno di legge n. 3291.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di martedì 11 maggio. Avverte altresì che martedì si discuterà, in sede referente, la questione sollevata dall'onorevole Ferranti di un eventuale

stralcio degli articoli relativi alla messa alla prova.

La seduta termina alle 13.05.